



Addizionale comunale all'IRPEF

Appunto sulla Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze

In attesa del Regolamento da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle finanze, previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"*, il Dipartimento delle Finanze ha emanato la Risoluzione N. 1/DF, con la quale risponde al quesito di un Comune relativo alle modalità applicative dello sblocco delle aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef. Il Comune chiede se sia legittimo deliberare l'istituzione dell'addizionale prima dello scadere del termine di 60 giorni, previsti dal citato articolo 5 per l'emanazione del Regolamento governativo, essendo a tutt'oggi in vigore il "blocco" del potere degli Enti locali di stabilire aumenti di tributi, addizionali, aliquote e delle percentuali di aliquote attribuite con legge dello Stato, confermato, da ultimo, dal comma 123 dell'articolo 1 legge n. 220 del 2010.

Il decreto legislativo n. 23 del 2011, come è noto, elimina di fatto il vincolo posto dal "blocco" con riferimento all'addizionale Irpef, ma a condizione che venga emanato il regolamento previsto dall'articolo 5. In assenza di tale regolamento e spirati i sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto avvenuta il 7 aprile 2011, i Comuni potranno però adottare proprie delibere, rispettando in ogni caso le condizioni recate dallo stesso articolo 5. Tali condizioni, si ricorda, impongono per il biennio 2011-2012 che l'aliquota non superi lo 0,4%, che la misura dell'aumento annuale dell'aliquota non superi lo 0,2% e che limite complessivo di aumento del biennio non superi lo 0,4%.

In relazione ai casi di già avvenuta deliberazione delle variazioni di aliquota dell'addizionale, la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze sottolinea che tutte le eventuali deliberazioni comunali adottate in assenza del Regolamento di cui al citato articolo 5 e prima dello spirare dei sessanta giorni indicati dal decreto 23 per la sua emanazione, verranno definite "sospese", in quanto contrarie al divieto di manovra sulle entrate tributarie, in attesa di una apposita rideliberazione nei termini indicati dalla legge. In assenza di tale ulteriore atto deliberativo, il MEF procederà all'impugnativa per vizio di legittimità.

La Risoluzione puntualizza inoltre la procedura da seguire nei diversi stati di formazione e deliberazione del bilancio di previsione nei quali possono trovarsi le Amministrazioni comunali. Il punto di maggior rilievo consiste nel coordinamento tra le innovazioni relative allo sblocco delle aliquote dell'addizionale e la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), in base alla quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro tale termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Secondo alcune pronunce di alcune Sezioni regionali della Corte dei Conti, l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il 2011 avrebbe precluso la possibilità di rivedere le aliquote dell'addizionale nel corso del mese di giugno, se non rideliberando *ex novo* il bilancio di previsione stesso. La procedura indicata, considerati i ristretti termini temporali disponibili (le tre settimane tra il 7 e il 30 giugno, termine per l'approvazione del bilancio), avrebbe reso di fatto impossibile l'attuazione della facoltà prevista dal decreto 23.

La Risoluzione n. 1, ribadisce su questo punto l'inderogabilità del principio della variazione della disciplina dei tributi comunali entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio, sottolineando il carattere propedeutico al bilancio stesso delle deliberazioni riguardanti le entrate. Tuttavia, al fine di rendere effettiva la facoltà di manovra concessa dalla legge, in considerazione della "particolare tempistica" in cui si colloca l'innovazione recata dal decreto 23, la risoluzione stessa indica l'esigenza che i Comuni che, avendo già adottato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 alla data del 7 giugno, intendano istituire l'addizionale IRPEF o variarne l'aliquota – sempre nell'ambito dei limiti imposti dall'articolo 5 del decreto 23 – adottino "con la massima urgenza" una variazione al bilancio, nella quale dovranno essere riconsiderate le allocazioni delle entrate e delle spese corrispondenti, alla luce delle maggiori entrate provenienti dall'addizionale.